

***Primi appunti sull'art. 570 bis c.p.:
tra incertezze interpretative e dubbi di legittimità costituzionale***

Maria Mocchegiani

Sommario: 1. *La genesi dell'art. 570 bis c.p.: brevi cenni sulla c.d. riserva di codice.* 2. *Il caso di specie: l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Trento.* 3. *Un dibattito aperto: le soluzioni interpretative di Treviso, Nocera Inferiore e Genova.* 4. *Qualche considerazione conclusiva.*

1. Nell'approssimarsi alle problematiche sollevate dall'art. 570 bis c.p., il primo dato da considerare è che siamo dinanzi ad una norma assai peculiare, che rappresenta – unitamente ad un'altra serie di disposizioni – la prima applicazione pratica del principio della c.d. riserva di codice, oggi espressamente previsto dall'art. 3 bis del codice penale¹.

Com'è noto, tale principio è stato introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (c.d. riforma Orlando) in attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”), la quale – all'art. 1, co. 85, lett. q) – ha previsto l’*“attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e*

¹ Tale norma (rubricata “Principio della riserva di codice”) dispone che *“Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”*.

dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.

In esecuzione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega, il Governo ha pertanto provveduto ad abrogare alcune fattispecie penali sino a quel momento disciplinate nella legislazione speciale o complementare, le quali sono state contestualmente trasferite all'interno del codice penale.

Invero, può osservarsi che la riforma ha interessato un numero obiettivamente esiguo di disposizioni: come sottolineato in dottrina, «*non può bastare il trasferimento di una quindicina di norme, fra le migliaia esistenti “fuori dal codice”, per restituire a quest’ultimo una qualsiasi agognata centralità*»². Pur a fronte della modesta portata quantitativa dell'intervento riformatore, ci pare tuttavia che esso rappresenti il primo segmento – sperabilmente, non l'ultimo – di un'importante opera di “ricodificazione”, che sprigiona un significato sistematico, costituzionale e democratico che merita senz'altro di essere apprezzato.

Provando a delimitare con maggior precisione i contorni della questione, è opportuno rilevare che il decreto istitutivo della Commissione Marasca³ aveva esplicitamente affermato che il progetto di tendenziale riserva di codice doveva consistere in un riordino della materia penale “*ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore, in modo da assicurare centralità al codice secondo la gerarchia di interessi che la Costituzione delinea*”. Il mandato conferito alla Commissione sembrava, perciò, compendiarsi in un'attività di ricognizione e di riordinamento, consistente (a) nell'individuazione dei settori della legislazione speciale che, in considerazione della rilevanza costituzionale dei beni tutelati, meritavano di trovare collocazione nel codice penale e (b) nella loro meccanica trasposizione al suo interno.

Le medesime indicazioni sono, peraltro, rinvenibili nel summenzionato testo della legge di delega, il quale – pur non

² M. DONINI, *L'art. 3 bis in cerca del disegno che la riforma Orlando ha forse immaginato*, in *Diritto penale e processo*, 4/2018, 6.

³ Il decreto ministeriale è reperibile all'indirizzo istituzionale del Ministero della Giustizia: <https://giustizia.it>

riaffermando in modo espresso la intangibilità delle scelte di politica criminale già compiute dal legislatore penale – è stato interpretato nel significato minimo di una delega meramente compilativa, concepita non già per apportare modifiche sostanziali alle figure criminose già esistenti, bensì per operare un loro ricollocamento ordinamentale.

Muovendo da tali premesse, non può dunque sorprendere che la formulazione letterale del nuovo art. 570 *bis* c.p. abbia suscitato incertezze e perplessità presso gli interpreti chiamati a misurarsi con le prime applicazioni pratiche della norma incriminatrice.

In via preliminare, ci pare utile rammentare che la fattispecie penale in commento – rubricata “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” – prevede che *“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”*. Tale norma riproduce il testo di due previgenti disposizioni, ora abrogate: l’art. 12 *sexies* della l. 1 dicembre 1970, n. 898⁴, a mente del quale *“Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale”*, e l’art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54⁵, secondo cui *“In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898”*.

2. Il caso di specie: l’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Trento.

Invero, tra le norme abrogate e la nuova fattispecie incriminatrice parrebbe non esservi piena coincidenza dell’ambito applicativo: proprio questo è il *punctum dolens* su cui si impernia l’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Trento qui in commento⁶.

Nel caso di specie, il reato contestato all’imputato è quello previsto

⁴ Recante la “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (c.d. legge sul divorzio).

⁵ Rubricato “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.

⁶ Corte appello Trento ud. 21.9.2018, in Gazz. Uff. 27.9.2018,

<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5072-corte-appello-trento-570bis.pdf>.

e punito dall'art. 12 *sexies*, come richiamato dalla legge del 2006, e cioè l'omesso versamento dei contributi di mantenimento in favore dei figli nati fuori dal matrimonio: la fattispecie di cui si discute è dunque – si precisa – quella di violazione degli obblighi di assistenza familiare commessa da un *genitore non coniugato*.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Trento dichiara la colpevolezza dell'imputato per il delitto contestato e lo condanna alla pena finale di 5 mesi di reclusione. Nelle more del giudizio d'appello, entra in vigore il nuovo art. 570 *bis* c.p., il quale – nel riferirsi espressamente al “coniuge” – escluderebbe dall'area di rilevanza penale la condotta illecita del genitore non coniugato: questa la tesi della Procura Generale che, pertanto, chiede al collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, co. 1 lett. c) e 7, co. 1 lett. b) e o) del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui viene abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato.

Il giudice *a quo* accoglie la richiesta della Procura, ritenendo sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 23 della l. 11° marzo 1953, n. 87. Quanto al profilo della *non manifesta infondatezza*, la Corte d'appello rileva innanzitutto come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia fornito una lettura estensiva e costituzionalmente orientata – considerata vero e proprio diritto vivente – delle disposizioni normative contenute nella l. 8 febbraio 2006, n. 54⁷. Attraverso un'interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta rispettivamente dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, cui è conseguito l'inserimento nel codice civile dell'art. 337 *bis*, la Suprema Corte ha infatti ritenuto che l'art. 4, co. 2 della l. 8 febbraio 2006, n. 54 – secondo cui “*Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati*” – debba intendersi riferito a tutte le disposizioni previste dalla citata legge,

⁷ Si vedano, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, nn. 29902/2018, 25267/2018, 14731/2018, 12393/2018, 25267/2017.

comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale.

Ne discende, quindi, che il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dall'art.12 *sexies* della l. 1 dicembre 1970, n. 898 – nonché espressamente richiamato dall'art. 3, l. 8 febbraio 2006 n. 54 – è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del *rappporto di convivenza*.

Diversamente opinando, si produrrebbe infatti una disparità di trattamento consistente nel riconoscimento di una tutela penale più ampia e più severa ai figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.

Invero, ad avviso del giudice *a quo* il nuovo art. 570 *bis* c.p. presenta una formulazione letterale che impedisce di replicare l'operazione interpretativa testé enunciata: la testuale individuazione del soggetto attivo nel coniuge renderebbe, infatti, evidente la *voluntas legislatoris* di costruire la fattispecie *de qua* come reato proprio, così precludendo quella lettura sistematica e costituzionalmente orientata consolidatasi anteriormente all'entrata in vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103⁸.

Né – prosegue il collegio rimettente – sarebbe possibile, nel caso di specie, eseguire una riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 570, co. 2, n. 2 c.p.⁹. Se, infatti, è vero che quest'ultima norma tipizza un reato comune, che potrebbe quindi essere commesso anche dal genitore non coniugato, è altrettanto vero che ai fini della sua integrazione occorre che alla condotta omissiva del mantenimento sia conseguito l'evento della mancanza dei mezzi di sussistenza.

In tal senso, la Corte trentina osserva che il predetto evento non risulta necessariamente correlato agli inadempimenti per cui è giudizio e che, in ogni caso, il pubblico ministero non ha né contestato in diritto, né

⁸ Si sarebbe dunque verificata un'*abolitio criminis*, con conseguente applicazione dell'art. 2, co. 2 c.p.

⁹ Che punisce chi "*fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa*".

verificato in fatto tale evento sicché il giudicante non si è potuto pronunciare sul punto.

Quanto, poi, alla ipotetica riconducibilità dei fatti contestati nell'alveo dell'art. 570, co. 1 c.p.¹⁰, il collegio rileva innanzitutto che si tratta di un reato procedibile a querela della persona offesa e che in atti non vi è alcuna querela. In secondo luogo, si evidenzia che mentre tale fattispecie incriminatrice presuppone una condotta "*contraria all'ordine o alla morale delle famiglie*", l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 570 bis c.p. punisce il mero inadempimento di obblighi di natura economica: la diversità strutturale tra le due fattispecie sarebbe, peraltro, confermata dalla scelta – ribadita anche dal legislatore del 2018 – di conservare all'interno del codice penale entrambe le disposizioni.

Esclusa, dunque, la possibilità di sussumere la fattispecie concreta sia nell'art. 570, co. 2, co. 2 c.p. sia nell'art. 570, co. 1, c.p., il giudice *a quo* sostiene che il legislatore delegato avrebbe – di fatto – realizzato un'abrogazione formale e sostanziale di una porzione della previgente norma incriminatrice, così esercitando un potere normativo non attribuito dalla delega: di qui il denunciato contrasto con l'art. 76 Cost. per eccesso di delega. In tal senso, il collegio invoca un precedente della giurisprudenza costituzionale¹¹, ove il giudice delle leggi compie due importanti affermazioni. Innanzitutto, la Corte osserva che il controllo sull'esercizio della funzione legislativa delegata "*assume il ruolo di strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale*", impedendo la creazione di "*zone franche*" dell'ordinamento, "*sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali sarebbe di fatto consentito al Governo di effettuare scelte politico-criminali, che la Costituzione riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, eludendo così il disposto dell'art. 25 comma 2 cost.*" Ne consegue, pertanto, che l'abrogazione di una norma incriminatrice mediante un

¹⁰ Che prevede che "*Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro*".

¹¹ Corte cost. 15 gennaio 2014, n. 5.

decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si pone in contrasto con l'art. 25 co. 2 e con l'art. 76 della Costituzione.

Venendo ora al profilo della *rilevanza*, il giudice *a quo* si limita ad affermare che, data l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme, le norme impugnate assumono "rilevanza giuridica".

Più precisamente, il collegio ritiene che la questione in esame ponga il problema dell'ammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale in *malam partem* in materia penale. In tal senso, i giudici trentini reputano però che debbano tenersi distinti due diversi piani: quello dell'ammissibilità del sindacato di costituzionalità e quello degli effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale.

Quanto al primo profilo, il giudice *a quo* richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo scrutinio "*non può soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo le norme vigenti*"¹², giacché le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili "*quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso*"¹³.

In relazione invece al secondo profilo, viene richiamato l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui risulta "*totalmente ininfluyente sull'ammissibilità della questione il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge*"¹⁴, competendo all'autorità rimettente la valutazione delle conseguenze applicative che potrebbero derivare da un'eventuale pronuncia di accoglimento.

Sulla base delle argomentazioni sinora esposte, la Corte d'appello di Trento solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 7 co. 1 lett. b) e o) del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 "*nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli artt. 25 e 76 della Costituzione*".

¹² Corte cost. 15 gennaio 2014, n. 5. In senso conforme, vedi Corte cost. 28 gennaio 2010, n. 28.

¹³ Corte cost. 7 novembre 2011, n. 294.

¹⁴ Corte cost. 7 novembre 2011, n. 294.

3 Un dibattito aperto: le soluzioni interpretative di Treviso, Nocera Inferiore e Genova.

E' utile rilevare che l'ordinanza di rimessione in commento non rappresenta l'unico precedente rinvenibile nella giurisprudenza di merito: il giudice comune ha avuto, infatti, occasione di pronunciarsi sulla portata del nuovo art. 570 *bis* c.p. già in tre occasioni.

Proveremo, dunque, a dare conto degli orientamenti interpretativi sinora emersi, così da offrire una raffigurazione completa delle prime applicazioni pratiche che la norma incriminatrice in esame ha ricevuto¹⁵.

In ordine temporale, la prima decisione su cui occorre soffermarsi è la sentenza 17 aprile 2018, n. 554 del Tribunale di Torino¹⁶.

Il caso di specie è analogo a quello sottoposto all'attenzione della Corte d'appello di Trento: un genitore non coniugato viene tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 3 della l. 8 febbraio 2006, n. 54 per avere ommesso di versare la somma stabilita quale contributo di mantenimento del figlio minore.

Dopo aver richiamato e valorizzato il diritto vivente formatosi anteriormente alla novella legislativa, anche il giudice torinese giunge a ritenere che la disposizione dell'art. 3 sarebbe "*stata abrogata e solo apparentemente sostituita dall'art. 570 bis c.p.*". La nuova fattispecie, riferendosi espressamente al "coniuge", non risulterebbe infatti applicabile a chi coniuge non è: lo impediscono il principio di tassatività e il divieto di analogia *in malam partem*. Ne consegue, dunque, che l'art. 570 *bis* c.p. ha ristretto l'area di rilevanza penale relativa alla violazione degli obblighi assistenziali in materia familiare.

Ciò premesso, il giudicante si chiede se la condotta del genitore non coniugato che omette di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli sia stata depenalizzata o se invece possa essere ricondotta nell'alveo applicativo di altre norme incriminatrici.

¹⁵ Per ulteriore approfondimento, si veda F. LAZZERI, *Ommesso versamento dell'assegno a favore di figli di coppie non coniugate dopo il d.lgs. 21/2018: primi orientamenti giurisprudenziali su art. 570-bis e dintorni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 8 ottobre 2018.

¹⁶ Reperibile all'indirizzo <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/3317-tribtreviso5542018-1.pdf>. Per maggiore approfondimento, si vedano i commenti di P. GASPARINI, *È penalmente responsabile l'ex convivente che non versa il mantenimento per il figlio?*, in *Ilpenalista.it*, 22 agosto 2018 e di M. BARCELLONA, *Una prima questione posta dal d.lgs. n. 21/2018 sulla riserva di codice: inapplicabile il nuovo art. 570 bis c.p. all'omesso versamento dell'assegno di mantenimento al figlio, da parte del genitore convivente more uxorio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 6/2018, 304 ss.

A ben vedere, viene preferita la seconda soluzione: ad avviso del tribunale, la predetta condotta appare infatti sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 570, co. 1 c.p., soprattutto quando – come nel caso in esame – non sia stata contestata anche la circostanza di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza, ipotesi in cui si configurerebbe il reato previsto dall'art. 570, co. 2, n. 2 c.p.

Le ragioni poste a fondamento di tale conclusione sono molteplici. Innanzitutto, il fatto che l'art. 570, co. 1 c.p. individui quale soggetto attivo del reato anche il genitore non coniugato. In secondo luogo, la circostanza – chiarita dalle Sezioni Unite¹⁷ – per cui la tutela penale apprestata dalla predetta norma incriminatrice ricomprende anche la violazione degli obblighi di assistenza materiale posti a carico del genitore dalla disciplina civilistica. In terzo luogo, la persuasione, per un verso, che la totale sottrazione agli obblighi di assistenza familiare concretizzi una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia e, per altro verso, che tale vincolo di solidarietà riguardi anche la famiglia di fatto e si protragga anche dopo la cessazione della convivenza.

Sulla base di tali ragioni, il tribunale dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli, riqualificato ai sensi dell'art. 570, co. 1 c.p.

La seconda decisione di cui è opportuno dare conto è l'ordinanza 26 aprile 2018, n. 109 del Tribunale di Nocera Inferiore¹⁸, con cui viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 570 *bis* c.p. per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. “*nella parte in cui esclude dall'ambito di operatività della disciplina penale ivi prevista i figli dei genitori non coniugati*”.

Anche in questo caso, il giudice *a quo* rileva che il tenore letterale della norma impugnata non consente di attuare un'interpretazione costituzionalmente orientata, il che – come si è visto – era invece possibile in relazione alla previgente formulazione dell'art. 3 della l. 8 febbraio 2006, n. 54. L'assenza di alcun riferimento, esplicito o implicito, alla disciplina dei rapporti dei figli con i genitori non coniugati preclude, secondo l'ordinanza di rimessione, una lettura sistematica ed estensiva della norma impugnata, la quale finisce quindi per produrre “*una*

¹⁷ Cass. pen, S.U., 31 gennaio 31 maggio 2013 n. 23866.

¹⁸ Reperibile all'indirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/05/18C00158/s1>.

irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli nati in costanza o al di fuori del matrimonio in palese contrasto con il principio di uguaglianza formale e sostanziale”.

Invero, l'ordinanza non si limita a denunciare l'asserito contrasto con l'art. 3 Cost.: il giudice *a quo* svolge, infatti, interessanti considerazioni in punto di successione nel tempo di leggi penali.

Innanzitutto, si precisa che tra le norme abrogate e la nuova figura criminosa sussiste continuità, giacché le prime sono state semplicemente ricollocate all'interno dell'ordinamento penale. In secondo luogo, il tribunale ritiene che un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata *in parte qua*, con conseguente reviviscenza della norma abrogata, risulterebbe ammissibile in quanto rispettosa del principio di riserva di legge in materia penale: difatti, l'eventuale effetto di sfavore non sarebbe *“il risultato di una scelta di politica criminale della Corte, quanto piuttosto di una trasposizione sul punto non fedele rispetto alle disposizioni normative di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 54/2006, spettando poi al giudice di merito valutare le eventuali conseguenze derivanti dall'accoglimento della questione nel processo a quo”*.

L'ultima decisione su cui occorre intrattenersi è la sentenza 30 maggio 2018, n. 2269 del Tribunale di Genova¹⁹, ove il giudicante adotta una soluzione interpretativa che si discosta dagli orientamenti sinora illustrati.

Occorre rilevare che, nel caso di specie, il pubblico ministero aveva ritenuto – in sede di conclusioni – che i dubbi di legittimità costituzionali sollevati dall'art. 570 *bis* c.p. dovessero essere superati mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di affermare l'applicabilità della norma incriminatrice anche nelle ipotesi di mancato coniugio.

Invero, il tribunale, pur condividendo in linea teorica la prospettazione dall'accusa, ritiene che essa trascuri un dato essenziale: e cioè che il legislatore delegato non ha abrogato anche l'art. 4 della l. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale – come si è visto – rende applicabili le

¹⁹ Reperibile all'indirizzo <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7942-trib-genova-570bis.pdf>.

disposizioni della legge anche nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Considerato, altresì, che l'art. 8 del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 stabilisce che “*I richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale*”, il rinvio contenuto nell’art. 4 della legge de 2006 alle “*disposizioni della presente legge*” deve ritenersi riferito non già all’art. 3 (e al richiamato art. 12 *sexies*), bensì all’art. 570 *bis* c.p. in quanto corrispondente disposizione codicistica.

Così ricostruiti la portata e gli effetti della riforma legislativa, il tribunale giunge alla conclusione che non vi è ragione di ricorrere all’interpretazione adeguatrice, attesa la possibilità di punire la violazione degli obblighi di assistenza familiare perpetrata nei confronti dei figli di genitori non coniugati in forza del combinato disposto degli artt. 4, co. 2 della l. 8 febbraio 2006, n. 54 e 570 *bis* c.p.

4. Qualche considerazione conclusiva.

Provando a svolgere qualche considerazione conclusiva, può senz’altro rilevarsi che il nuovo art. 570 *bis* c.p., entrato in vigore da appena otto mesi, ha già suscitato consistenti perplessità interpretative presso gli operatori del diritto, i quali hanno sinora adottato soluzioni esegetiche molteplici ed eterogenee.

Come si è visto, le pronunce che hanno risolto la questione nel merito sono approdate ad esiti decisori difformi. La condotta del genitore non coniugato che si sottrae agli obblighi di assistenza familiare è stata, infatti, ricondotta nell’alveo applicativo di due diverse norme incriminatrici: l’art. 570, co. 1 c.p. per il giudice torinese; il combinato disposto degli artt. 4, co. 2 della l. 8 febbraio 2006, n. 54 e 570 *bis* c.p. per il giudice genovese.

Devono aggiungersi poi le due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, che tuttavia si differenziano sia per l’oggetto sia per il parametro: mentre, infatti, l’ordinanza in commento denuncia due disposizioni del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 per assertedo contrasto con gli artt. 25, co. 2 e 76 Cost., la decisione campana censura direttamente l’art. 570 *bis* c.p. per violazione del solo art. 3 Cost.

Con specifico riferimento alla pronuncia qui esaminata, ci pare che l'impianto motivazionale presenti alcuni profili di criticità.

Per quanto concerne il requisito della non manifesta infondatezza, le valutazioni del giudice *a quo* si concentrano pressoché esclusivamente sulla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., che – per così dire – fagocita l'ulteriore parametro costituzionale, pur invocato. Il rilievo dell'art. 25, co. 2 Cost. affiora, infatti, soltanto per via del testuale richiamo di un precedente della giurisprudenza costituzionale, che – come si è detto in precedenza – si occupa di una fattispecie analoga.

In relazione invece al requisito della rilevanza, è opinione di chi scrive che la sussistenza di tale condizione sia argomentata in modo eccessivamente sintetico. Per un verso, ci sembra fuorviante il riferimento alla “*rilevanza giuridica*” delle norme impugnate²⁰, giacché – com'è noto – il giudizio di rilevanza concerne la dimostrazione della necessaria applicazione della norma indubbiata nel processo principale. Per altro verso, avrebbe forse meritato una riflessione più approfondita il tema dell'ammissibilità del sindacato di costituzionalità *in malam partem* in materia penale, qui succintamente trattato mediante il rinvio a due pronunce della Corte costituzionale. Tanto più se consideriamo che la fattispecie in esame – secondo la lettura del giudice *a quo* – verrebbe a collocarsi tra le ipotesi eccezionali in cui la regola dell'inammissibilità del sindacato *in malam partem* ammette una deroga, atteso che la norma in oggetto non soddisfa i crismi della riserva di legge in quanto adottata in difetto di delega e, dunque, in violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 76 Cost. Ne discende quindi che, in questo caso, il sindacato di costituzionalità non si porrebbe in conflitto con il principio di riserva di legge.

Dinanzi ad uno scenario tanto complesso e multiforme, resta lo spazio per un paio di rilievi conclusivi.

Da un lato, le difficoltà insorte nel momento pratico-applicativo rendono senz'altro palesi le ambiguità insite nella nuova figura criminosa, ambiguità che – nel lungo periodo – rischiano non solo di pregiudicare l'uniforme applicazione di una norma incriminatrice di rilievo essenziale

²⁰ Vedi par. 2, p. 4-5.

nel contesto dei reati familiari, ma anche di provocare conseguentemente una disparità di trattamento della medesima condotta a seconda dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nell'ufficio giudiziario territorialmente competente. In tal senso, pur essendo consapevoli delle strettoie tra le quali il giudice delle leggi sarà costretto a incedere, forse non rimane che attendere un intervento chiarificatore della Corte costituzionale.

Dall'altro lato, è opportuno segnalare che l'intera discussione, dottrinale e giurisprudenziale, sinora avviata intorno all'art. 570 *bis* c.p., rischia di essere prematuramente e bruscamente interrotta dal legislatore odierno: ci riferiamo al noto d.d.l. Pillon²¹ (recante “*Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*”), presentato al Senato il 1° agosto 2018 e attualmente in corso di esame in commissione. L'art. 21 del predetto disegno di legge prevede, infatti, l'abrogazione dell'art. 570 *bis* c.p. “*quale logica conseguenza del principio del mantenimento diretto della prole*”, che rappresenta uno dei principi cardine del progetto di riforma²². Inutile nascondere che una simile prospettiva *de iure condendo* ci appare, quantomeno, scarsamente meditata.

²¹ Il testo del d.d.l. di iniziativa parlamentare, reperibile all'indirizzo istituzionale del Senato della Repubblica http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/50388_testi.htm, è stato assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 3 agosto 2018.

²² Secondo il senatore Pillon, è ora di esprimere “*con ulteriore e inemendabile chiarezza la netta preferenza del legislatore per la forma diretta di mantenimento, anche in considerazione del fatto che, trascorrendo il minore tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori, è molto più agevole per questi ultimi provvedere direttamente alle esigenze della prole. Per questa ragione è importante far passare il principio che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento in forma diretta, possibilmente individuando i costi standard e i capitoli di spesa*” (pp. 6-7 degli atti parlamentari, reperibili all'indirizzo indicato nella nota precedente).